

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C4 – INVESTIMENTO 3.1 “*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO*” PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP F54H22001110006

Tra

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, di seguito denominato anche “DiAG” o anche “Amministrazione”, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentata dal Capo Dipartimento dott.ssa Maria Carmela Giarratano, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

e

Arma dei Carabinieri, Comando unità forestali ambientali e agroalimentari, di seguito denominato “CUFA”, con sede in Roma, Via G. Carducci, n. 5, rappresentata dal Comandante, Gen. di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo, domiciliato, per il presente accordo, presso la sede del CUFA in Roma, Via G. Carducci, n. 5;

VISTI

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii che disciplina la *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;
- l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;
- l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio*

2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura M2C4 Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di € 330.000.000,00
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo

- quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
 - la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
 - la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
 - la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;
 - il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
 - la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
 - la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
 - la circolare RGS-MEF Del 29 aprile 2022, n. 21, “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
 - la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR*”;
 - la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
 - la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Modalità di erogazione delle risorse PNRR*”;
 - la circolare RGS-MEF del dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”
 - l’esito positivo della valutazione preliminare eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR del MiTE con nota n. prot. 0113891 del 19 settembre 2022;
 - l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto

previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

- l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.
- l'art. 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021 che stabilisce che “Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- l'Art. 54.1 lett. a del Regolamento (UE) 1060/2021 che prevede tra le forme di finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni per coprire i costi indiretti di un'operazione, il tasso “*fino al 7 % dei costi diretti ammissibili*” stabilendo che in tal caso “*lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile*”;
- l'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, previsto nella Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” della Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”;
- la scheda del suddetto Investimento 3.1 che, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro, prevede la messa a dimora di 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari, nelle 14 Città metropolitane, individuate quali soggetti attuatori per la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;
- l'Accordo del 24 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la competente ex Direzione generale per il patrimonio naturalistico (ora Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare), l'Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFA), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Centro Interuniversitario di Ricerca “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” (CIRBISES), sottoscritto ai fini dell'attuazione dell'Investimento, mediante la definizione ed implementazione del Piano di forestazione e delle azioni attuative e complementari, avvalendosi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche;
- la definizione e la validazione da parte della Cabina di Regia, prevista dall'articolo 7 del predetto Accordo, del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” ai fini della sua approvazione;

- l'approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” con il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021, in tal modo conseguendo nei termini la prima milestone stabilita per l'Investimento al 31 dicembre 2021;
- l'Avviso pubblicato in data 31 marzo 2022 rivolto alle 14 Città metropolitane per la presentazione delle proposte progettuali di forestazione relative al 2022 con un target complessivo di materiale di propagazione forestale a dimora fissato, al 10 dicembre 2022, in numero di 1.650.000 (target M2C4-19);

CONSIDERATO

- che le proposte progettuali presentate dalle Città metropolitane sono state valutate ai fini della loro ammissibilità e che ognuna di esse individua specie e quantità di semi e postime arboreo e arbustivo, autoctono e certificato, secondo le indicazioni del Piano di forestazione;
- che è necessario assicurare il raggiungimento del target previsto mediante un'azione di coordinamento delle attività con il coinvolgimento del CUFA ai fini del reperimento dei semi e del postime, nonché dei vivai regionali per la localizzazione degli spazi per la messa a dimora;
- quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs, 50/2016 nella misura in cui: “6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- quanto indicato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “ (...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
- che il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra il MiTE e il CUFA, per come già illustrato, discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- che il Progetto verrà realizzato con le reciproche risorse interne che sono portatrici di competenze e know how specifico, e che, in questo quadro, le movimentazioni finanziarie si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO

che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto delle vigenti normative e della

giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO
tra le parti, come sopra rappresentate
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, tenuto conto dell'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, in data 24 novembre 2021, definisce i rapporti tra le Parti per l'attuazione dell'Investimento 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*" M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea.

ART. 3
(Impegni delle parti)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 2, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità:

a. il Ministero della transizione ecologica, quale amministrazione titolare dell'intervento PNRR, e, per esso, il Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, si impegna a:

- assicurare l'attività di raccordo con la Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare e il Dipartimento PNRR del MiTE per il raggiungimento del target europeo di 1.650.000 semi e postime messi a dimora entro il 31 dicembre 2022 (target M2C4-19) e di 6.600.000 semi messi a dimora entro il 31 dicembre 2024 (target M2C4-20);
- monitorare i progressi attuativi del progetto e la loro capacità di produrre il contributo verso gli obiettivi dell'Investimento M2C4 - 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- Garantire, anche attraverso il Dipartimento PNRR, che il CUFA riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese e per l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020 n. 178 per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi PNRR, verificandone la corretta implementazione dei dati a sistema;
- verificare e trasmettere al Dipartimento PNRR del MiTE la documentazione pervenuta dal CUFA al fine di rimborsare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività del Soggetto attuatore, indicate nella scheda progetto;
- fornire al CUFA, anche attraverso il Dipartimento PNRR, le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo del MiTE e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

- informare il CUFA in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate dalle strutture competenti nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - informare il CUFA su quanto comunicato dal Dipartimento PNRR del MiTE con riferimento all'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli, sempre per il tramite delle strutture competenti, informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) n.1046/2018 e dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- b. l'Arma dei Carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e Agroalimentari (CUFA), anche tramite i Centri nazionali Carabinieri Biodiversità, quale soggetto attuatore, si impegna a:**
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sottoponendo all'Amministrazione centrale titolare di Intervento le variazioni dei progetti;
 - adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - effettuare i controlli interni previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;
 - rendicontare le spese effettivamente sostenute - o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative ed il conseguimento dei target/milestone del PNRR collegati all'investimento oggetto del presente Accordo, comprovando anche il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements;
 - individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MiTE;
 - adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MiTE;
 - svolgere le attività previste dal presente Accordo in coerenza con quanto indicato nella scheda progetto, allegata al medesimo Accordo, e rispettando le tempistiche indicate nel relativo cronoprogramma articolato in fasi con tempistica coerente con quella del target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: "Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")" e del target M2C4-20, in scadenza al T4 2024 "Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") relativi alla Missione M2C4 – Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

- rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento, entro la data del 15 novembre di ogni anno relativo al triennio 2022-2024, del seguente contributo del progetto: “la piena disponibilità, per ciascuna annualità, dei quantitativi di seme necessari e sufficienti per la realizzazione di 2.000.000 di piantine ai vivai regionali successivamente individuati” nonché, entro il 5 dicembre di ogni anno del triennio 2022-2024, “la semina, per ciascuna annualità, presso i vivai gestiti dal CUFA, di 250.000 unità di postime da consegnare alle Città metropolitane per la definitiva messa a dimora” coerenti con le indicazioni del Piano di forestazione e con i progetti approvati in favore delle Città metropolitane, ai target M2C4-19 e M2C4-20 dell'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
- assicurare e comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

ART. 4 **(Spese riconosciute)**

1. In attuazione del presente Accordo saranno riconosciute al CUFA le spese relative ai costi per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3, a valere sulle risorse disponibili per l'Investimento M2C4.3 - 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un ammontare comprensivo dell'eventuale IVA sostenuta se dovuta pari al totale di euro 4.387.749,00 da corrispondere nel periodo 2022-2025, così come riportato nella scheda progetto approvata.
2. l'IVA realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato nei sistemi informativi del PNRR.
3. La scheda progetto costituisce allegato del presente Accordo, ed è comprensiva del quadro dettagliato dei costi che si prevede di sostenere e richiedere a rimborso e delle tempistiche di attuazione, nonché della specifica del tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili in base all'Art. 54.1 lett. a del Regolamento (UE) 1060/2021 per la copertura dei costi indiretti del progetto.

ART. 5 **(Gestione finanziaria)**

1. Il circuito finanziario prescelto per il presente Accordo prevede che i Soggetti realizzatori trasmettano le spese maturate per la realizzazione dei servizi/forniture al CUFA, che effettua le richieste di erogazione al MiTE allegando i giustificativi di spesa (es. atti di liquidazione e/o fatture del Soggetto realizzatore) per la successiva liquidazione da parte del Dipartimento PNRR del MiTE, a fronte dell'impegno di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta in un tempo congruo.
2. Specifiche indicazioni per i pagamenti e le procedure di rendicontazione e controllo sono definite in base alle vigenti circolari MEF-RGS e nello specifico dalla Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022 n. 28, del 26 luglio 2022, n. 29, dell'11 agosto 2022, n. 30 e dalle ulteriori e specifiche disposizioni e circolari del MiTE riferite alle misure PNRR.

ART. 6 **(Obbligo delle parti)**

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 7
(Variazioni del progetto)

1. Il CUFA può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del MiTE.
2. Il MiTE si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il MiTE, previo accordo con il CUFA, si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.
4. Le modifiche alla scheda progetto rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per il presente Accordo, a seguito di opportuna valutazione di entrambe le parti, non comportano la revisione del presente Accordo.

ART. 8
(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

ART. 9
(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del CUFA, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. Il CUFA è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 10
(Trattamento dei dati e sicurezza delle informazioni)

1. Con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad osservare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

ART. 11
Risoluzione di controversie

1. Qualsiasi controversia in merito al presente Accordo è regolata dalla legge italiana. In particolare, eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 12
Risoluzione per inadempimento

1. Il MiTE potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il CUFA non rispetti la tempistica di attuazione del progetto.
2. Ciascuna parte contraente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora l'altra parte non rispetti gli ulteriori obblighi imposti a suo carico dal presente Accordo

ART. 13
(Durata e decorrenza dell'Accordo)

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento delle attività previste, nel rispetto dei target definiti e approvati dalla Commissione europea relativamente all'Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", Missione 2, Componente 4 del PNRR.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Roma,

Per il Ministero della transizione ecologica (MiTE) – Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale,

il Capo Dipartimento, dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Per l'Arma dei Carabinieri, Comando unità forestali ambientali e agroalimentari

Il Comandante, Gen. di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo